

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4726**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

(AMATO)

**e dal Ministro dei trasporti e della navigazione**

(BERSANI)

**di concerto col Ministro delle finanze**

(DEL TURCO)

**e col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica**

(VISCO)

*(V. Stampato Camera n. 7135)*

*approvato dalla Camera dei deputati l'11 luglio 2000*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 12 luglio 2000*

—————

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  
22 giugno 2000, n. 167, recante disposizioni urgenti in materia  
di autotrasporto

—————

## INDICE

Disegno di legge. . . . .	<i>Pag.</i>	3
Allegato . . . . .	»	4
Testo del decreto-legge e testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati. . . . .	»	6

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL  
DECRETO-LEGGE 22 GIUGNO 2000, N. 167

*All'articolo 1 è premesso il seguente:*

«Art. 01. - 1. All'articolo 44 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Costituisce comunque violazione ai sensi dell'articolo 46 la circolazione di veicoli immatricolati all'estero sprovvisti della prescritta autorizzazione al trasporto internazionale"»..

*L'articolo 1 è sostituito dal seguente:*

«Art. 1. - 1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2000, all'articolo 62 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

"1-quater. Le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo pari a lire 110.000 al giorno, elevate a lire 180.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto"».

*All'articolo 2:*

*Il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Nella legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'articolo 45, comma 1, lettere a), b) e c), le parole: "41 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "75 miliardi", le parole: "23 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "83 miliardi" e le parole: "90 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "130 miliardi"».

*Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:*

«Art. 2-bis. - 1. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio

2000, n. 137, la parola: "autovetture" è sostituita dalla seguente: "auto-veicoli"».

*L'articolo 3 è sostituito dal seguente:*

«Art. 3. - *1.* All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 167 miliardi per l'anno 2000 ed in lire 171 miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede ai sensi del comma 2.

2. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496, sono aggiunte, in fine, le parole: ", assicurando comunque la copertura degli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167"».

*Decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22 giugno 2000.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

---

**Disposizioni in materia di autotrasporto**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di autotrasporto, anche al fine di evitare gravi ripercussioni di natura economica e sociale

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 giugno 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge

Articolo 1.

1. All'articolo 48, comma 6, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

---

### **Disposizioni in materia di autotrasporto**

#### **Articolo 01.**

**1. All'articolo 44 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è aggiunto, in fine, il seguente comma:**

**«Costituisce comunque violazione ai sensi dell'articolo 46 la circolazione di veicoli immatricolati all'estero sprovvisti della prescritta autorizzazione al trasporto internazione».**

#### Articolo 1.

**1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2000, all'articolo 62 del testo unico delle imposte sui redditi,**

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «dal contratto collettivo» sono aggiunte le seguenti: «e le maggiorazioni di retribuzione corrisposte a titolo di lavoro straordinario o in relazione alle trasferte, spettanti ai lavoratori addetti alla guida delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci».

#### Articolo 2.

1. A decorrere dal periodo di imposta relativo all'anno 1999, gli importi di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, sono elevati rispettivamente a lire 45.500 e lire 81.000.

2. Nella legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'articolo 45, comma 1, lettere *a*) e *b*), le parole: «41 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «75 miliardi» e le parole: «23 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «83 miliardi».

#### Articolo 3.

1. All'onere derivante dal presente decreto, valutato in lire 127 miliardi per l'anno 2000, ed in lire 131 miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496, mediante utilizzo di quota parte del maggiore gettito conseguito in relazione ai versamenti periodici della relativa imposta sul valore aggiunto.



(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

**approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:**

**«1-quater. Le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo pari a lire 110.000 al giorno, elevato a lire 180.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto».**

#### Articolo 2.

1. *Identico.*

2. Nella legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'articolo 45, comma 1, lettere *a) b) e c)*, le parole: «41 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «75 miliardi», le parole: «23 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «83 miliardi» e le parole: «90 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «130 miliardi».

#### Articolo 2-bis.

1. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, la parola: «autovetture» è sostituita dalla seguente: «autoveicoli».

#### Articolo 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 167 miliardi per l'anno 2000 ed in lire 171 miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede ai sensi del comma 2.

2. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496, sono aggiunte, in fine, le parole: «, assicurando comunque la copertura degli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167».

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 2000.

CIAMPI

AMATO – BERSANI – DEL TURCO – VISCO

Visto, *il Guardasigilli*: FASSINO

*(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)*

